



**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO “EDIFICIO NORD DEL COMPARTO IMMOBILIARE EX MONDINO” – CIG B2A28BB30A CUP G18H22000930009**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSA**

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il diritto allo studio di Pavia (anche EdiSU), con delibera n.47 del 19 luglio 2024, ai sensi di quanto statuito dall’art.4 dell’accordo prot. n.7897/2024 dell’8 giugno 2023, tra l’Università degli Studi di Pavia (anche UniPV) e l’EdiSU, ha approvato il progetto esecutivo e la documentazione di gara, individuando l’UniPV quale stazione appaltante qualificata presso l’Anac con livello di qualificazione per i lavori L1 e disponibile per svolgere le procedure di gara a favore di stazioni appaltanti non qualificate per il livello richiesto dalla procedura, ai sensi del comma 10 dell’art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L’Università degli Studi di Pavia bandisce, in esecuzione della determinazione del Direttore generale prot. n. 141642 del 29 luglio 2024, una procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – d’ora in avanti Codice), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice, per l’affidamento, mediante appalto integrato ex art. 44 del Codice, della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione del compendio denominato “Edificio nord del comparto immobiliare ex Mondino”, sulla base di quanto meglio dettagliato nel capitolato speciale d’appalto ai cui contenuti integralmente si rinvia.

L’importo a base di gara, come meglio dettagliato all’art. 3 del presente disciplinare è pari a € **11.344.682,46** (al netto dell’IVA) così articolati:

- € **312.777,29** (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA) per progettazione esecutiva;
- € **11.031.905,17** (al netto dell’IVA) per lavori (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quantificati in misura pari a € 438.243,62)

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all’indirizzo:

- <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Tramite il portale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara sulla base delle modalità meglio dettagliate al punto 13 del presente disciplinare.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma al sotto indicato link:

- [https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp?\\_csrf=ISWREFNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO](https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=ISWREFNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO)

L'Amministrazione Aggiudicatrice è l'Università degli studi di Pavia, Corso di Strada Nuova, 65, 27100 Pavia (PV) - PEC: [amministrazione-centrale@certunipv.it](mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it)

La procedura di gara è regolata dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente disciplinare, i quali contengono tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara. Alla procedura in esame è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC il seguente numero identificativo C.I.G.: B2A28BB30A

Il CUP – codice unico progetto – è il seguente: G18H22000930009

La documentazione progettuale è consultabile e scaricabile al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/154WaFE9-yMs83blx65OeKrfPQ\\_JcQ94D?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/154WaFE9-yMs83blx65OeKrfPQ_JcQ94D?usp=sharing)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pavia - codice NUTS ITC48.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è l'arch. Mauro Mericco, dirigente dell'Area Tecnica e Sicurezza (email: [mauro.mericco@unipv.it](mailto:mauro.mericco@unipv.it)).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Sabrina Rognoni, Responsabile del Servizio Gare e appalti.

L'Università degli Studi di Pavia agisce in qualità di stazione appaltante ausiliaria di Edisu Pavia.

## **1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1 – Documentazioni di gara**

La documentazione di gara è composta come segue:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica per la presentazione dell'offerta;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile sulla piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all'indirizzo <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

### **1.2 - Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite la piattaforma telematica U-BUY CINECA.

L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ("Comunicazioni"), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti, da presentarsi sino a 8 giorni prima della scadenza, e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicati sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione” disposta sotto la documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **1.3 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2 – DURATA**

L’affidamento in oggetto avrà la durata di 820 giorni (in lettere: ottocentoventi) così articolati:

- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto d’appalto o dalla consegna in via d’urgenza del servizio per la progettazione esecutiva;
- 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, da sottoscrivere entro 45 giorni dalla validazione da parte di EdISU del progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori.

## **3 - IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE**

Il presente appalto è costituito da un unico lotto per garantire la funzionalità e l’efficacia delle lavorazioni, che risultano interconnesse.

L’importo complessivo dell’appalto integrato posto a base di gara è € € **11.344.682,46** (al netto dell’IVA) così articolato:

	<b>Euro</b>
a) Compenso per progettazione esecutiva (non soggetto a ribasso di gara)	263.435,64
b) Spese per progettazione esecutiva (soggetto a ribasso)	49.341,65

<b>Totale PE a + b (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA)</b>	<b>312.777,29</b>
c) Importo dei lavori da assoggettare a ribasso di gara, già comprensivi dei costi della manodopera pari a € 3.390.598,53)	10.593.661,55
d) Oneri per la sicurezza per lavori non soggetti a ribasso di gara	438.243,62
<b>Totale lavori c+ d (al netto dell’IVA)</b>	<b>11.031.905,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO (a + b +c + d)</b>	<b>11.344.682,46</b>

L’importo della progettazione esecutiva è pari a € **312.777,29** (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA) di cui:

- € 263.435,64 per compenso non soggetto a ribasso di gara;
- € 49.341,65 per spese da assoggettare a ribasso di gara

Il suddetto importo è stato calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 (e nel rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, così come ulteriormente modificato dall’art.5 della Legge n.134/2012) prendendo a riferimento l’importo stimato dei lavori, desunto dal progetto definitivo posto a base di gara, per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente procedura di gara è pari ad € 11.031.905,17 (al netto dell’IVA al 10%) distinti nelle classi e categorie specificate nella sottostante tabella (per maggiori dettagli si invita a far riferimento al modello di determinazione dei corrispettivi per le singole prestazioni richieste allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale), corrispondente alle somme riportate nel quadro economico con l’aggiunta in quota proporzionale degli oneri per la sicurezza:

<b>Tariffa DM 2016 (ex 143/2013)</b>		<b>Tariffa 143/1949</b>		<b>Importo</b>
<b>Classe</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classe / Categoria</b>		
E.22	Edilizia	I	e	€ 4.762.419,98
S.03	Strutture	I	g	€ 3.370.202,30
IA.01	Impianti	III	a	€ 1.367.486,22
IA.03	Impianti	III	c	€ 1.363.050,15
E.18	Edilizia	I	c	€ 168.746,52

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il prezzo offerto per la progettazione esecutiva si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilità di aumento in relazione a quanto sopra riportato.

L'importo dei lavori pari a € **11.031.905,17** (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a € 438.243,62) è desumibile dal computo metrico estimativo per lavori e dal Piano di sicurezza e coordinamento per oneri della sicurezza, facenti parte del progetto definitivo.

L'importo dei lavori posto a base di gara da assoggettare a ribasso di gara (€ **10.593.661,55** al netto dell'IVA) risulta essere già comprensivo dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 che EdiSU ha stimato pari ad € **3.390.598,53 (per maggiori dettagli, si invita a far riferimento a quanto indicati all'art.17 del presente disciplinare).**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui al all'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 possono essere così suddivisibili:

Cat.	Class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni ai fini speciali della gara	
					Prevalente / scorporabile	Subappaltabile
OG2	VI	SI	€ 7.786.718,60	70,58%	Prevalente	49,99 %
OG11	V	SI	€ 2.730.536,37	24,75%	Scorporabile	100 %
OS18-B	II	SI	€ 270.631,66	2,45%	Scorporabile	100%
OS2-A	I	SI	€ 244.018,53	2,21%	Scorporabile	100 %
TOTALE				€ <b>11.031.905,17</b>		

**Categoria prevalente:**

- **OG2** (*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*), **classifica VI**: € 7.786.718,60;

**Categorie scorporabili e/o subappaltabili:**

- **OG11** (*Impianti tecnologici*), **classifica V** (in alternativa, è ammessa la classifica IV-bis incrementata di un quinto ai sensi dell'art.2 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice): € 2.730.536,37
- **OS18-B** (*Componenti per facciate continue*), **classifica II** (in alternativa, è ammessa la classifica I incrementata di un quinto ai sensi dell'art.2 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice): € 270.631,66

- **OS2-A** (*Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico*), **classifica I**: € 244.018,53

Ai fini della qualificazione si specifica che:

- la categoria prevalente di lavori è la **OG2** per la quale viene richiesta l'attestazione SOA nella **classifica VI**;
- ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice il subappalto nella categoria prevalente è ammesso nei limiti del 49,99%;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 132 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*), comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 **non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OG2;**
- le lavorazioni di cui alle categorie **OG11 e OS18-B**, poiché di importo superiore al 10% e superiori a € 150.000,00 rientrano nell'ambito delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti o opere speciali, ex art. 104, comma 11 del D.Lgs 36/2023 (**cd. SIOS**) e sono scorporabili con obbligo di qualificazione. L'operatore economico dovrà pertanto possedere in tali categorie l'attestazione SOA per l'OG11 nella **classifica V (ovvero nella classifica IV-bis incrementata di un quinto)** e per l'OS18-B nella **classifica II (ovvero nella classifica I incrementata di un quinto)**;
- le lavorazioni di cui alla categoria **OS2-A**, di importo superiore a € 150.000,00, è **scorporabile con obbligo di qualificazione**. L'operatore economico dovrà possedere in tale categoria la **classifica I**;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art.132 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*), comma 2, **non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OS2-A;**
- **in difetto di qualificazione nelle categorie OG11, OS18-B e OS2-A, le suddette lavorazioni dovranno essere subappaltate ad imprese in possesso della corrispondente categoria e classifica: per il subappalto, l'operatore economico deve possedere una classifica nella categoria prevalente che copra anche gli importi delle categorie non possedute in proprio; in caso contrario, è fatto obbligo di costituire un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale con mandante qualificata ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. n.36/2023;**
- per le lavorazioni di cui alla categoria OG11 e OS18-B è ammesso l'avvalimento ex art. 104 del D.lgs 36/2023;

In sede di offerta, l'operatore economico dovrà dichiarare le categorie per le quali intende avvalersi del subappalto, dimostrando il possesso dei requisiti di qualificazione come sopra determinati, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

### 3.1 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo

dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

### **3.2 - Modifica in corso di esecuzione**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi del comma 9, art. 120 Codice. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, è pari ad € 13.613.618,95 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara (al netto dell'IVA)	€ 11.344.682,46
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 2.268.936,49
Valore globale stimato (al netto dell'IVA)	€ 13.613.618,95

L'esecutore non può introdurre alcuna variazione o modifica del contratto se non disposta dall'ente appaltante, preventivamente approvata dal RUP, secondo la disciplina dettagliatamente disposta dall'art. 120 del Codice.

In particolare: fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, di cui al precedente articolo, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- per la sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, non previste nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, nonché comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, purché nonostante la modifica la struttura del contratto possa ritenersi inalterata. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze espressamente indicate al comma 1, lett. d), nn. 1) 2) 3) del citato art. 120. L'Amministrazione può ammettere variazioni altresì, sempre a condizione che l'operazione economica sottesa possa ritenersi inalterata, qualora il valore della modifica sia al di sotto di entrambi i valori indicati dal comma 3, lett. a) e b) dell'art. 120 del Codice. In via generale, le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.

#### **4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art.16 (*Conflitto di interessi*) del D.Lgs. n.36/2023 l'incarico di progettista esecutivo della presente procedura è incompatibile con l'assunzione dell'incarico di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione relativi al presente intervento edilizio.

## **6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 Requisiti di partecipazione per la progettazione esecutiva**

#### **6.1.1. Idoneità professionale PE**

- (per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura;
- iscrizione all'Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento (ordine professionale degli ingegneri / architetti sez. A): si precisa che con riferimento alle opere in categoria E.22, trattandosi di immobile di interesse storico-artistico sottoposto a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti sez. A (art.52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537)
- Per il servizio di coordinamento per la sicurezza in corso di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008;

#### **6.1.2. Capacità economico-finanziaria PE**

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari a 1,5 volte dell'importo della parcella a base di gara (€ 469.165,93).

Tale requisito risulta essere specificamente motivato in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del codice mediante:

- bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa, per le società di capitali;
- modello Unico o dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone;
- modello Unico o dichiarazione IVA per i liberi professionisti o associazione di professionisti

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art.86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### 6.1.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa PE

- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Per l'individuazione dei servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016.

CATEGORIE D'OPERA	Codice categoria	Importo requisito richiesto (€)
EDILIZIA	E.22 – I/e	€ 7.143.629,97
STRUTTURE	S.03 – I/g	€ 5.055.303,45
IMPIANTI	IA.01 – III/a	€ 2.051.229,33

IMPIANTI	IA.03 – III/c	€ 2.044.575,22
EDILIZIA	E.18 – I/c	€ 253.119,78

Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.

Nel caso di partecipazione in RTP, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

- Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari allo 0,60 dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento

CATEGORIE D'OPERA	CODICE	Importo richiesto (€) requisito
EDILIZIA	E.22 – I/e	€ 2.857.451,99
STRUTTURE	S.03 – I/g	€ 2.022.121,38
IMPIANTI	IA.01 – III/a	€ 820.491,73
IMPIANTI	IA.03 – III/c	€ 817.830,09
EDILIZIA	E.18 – I/c	€ 101.247,91

Si dovranno indicare: l'opera in oggetto, il committente, l'importo dei lavori e le classi e le categorie dell'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.

Il presente requisito non è frazionabile per i RTP: pertanto, nel caso di raggruppamento, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati;

- *Per soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) **pari ad almeno 7 unità** (corrispondente al numero minimo di unità stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell'incarico);*
- *Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici (comprendente dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **in misura pari ad almeno 7 unità** (corrispondente al numero minimo di unità stimate dalla stazione appaltante necessarie per lo svolgimento dell'incarico).*

Nel caso di RTP il requisito relativo all'organico dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

N.B.: Ai sensi dell'art.8 del DM 17 giugno 2016 (ex DM n.143/2013) i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

I lavori valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad eccezione dei servizi resi in favore di committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l'opera progettata sia stata in concreto realizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2014, n.3663 e parere precontenzioso ANAC n.178 del 21 ottobre 2015).

Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persona o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal DM. N.34/2013.

## **6.2 Requisiti di partecipazione per i lavori**

### **6.2.1. Requisiti di idoneità professionale lavori**

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2.2 – Requisiti di capacità tecnico-professionale lavori**

- Possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente **OG2** nella **classifica VI**

Per quanto riguarda le categorie scorporabili:

- possesso di attestazione SOA nella categoria **OG11** classifica V-bis (ovvero classifica IV-bis incrementata di un quinto)
- possesso di attestazione SOA nella categoria **OS18-B** classifica II (ovvero classifica I incrementata di un quinto)
- possesso di attestazione SOA nella categoria **OS2-A**, classifica I;

In difetto del possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili, si invita a far riferimento alle disposizioni contenute nell'art.3 del presente disciplinare in materia di subappalto e/o avvalimento, secondo le modalità ed i limiti ivi stabiliti.

**Per la realizzazione dell'appalto integrato possono ricorrere le seguenti condizioni:**

- 1) L'operatore economico è in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche indicate nel presente disciplinare sia per la progettazione che per l'esecuzione e, pertanto, esibirà l'attestazione SOA recante in calce l'annotazione "qualificazione per prestazione di progettazione ed esecuzione";
- 2) L'operatore è in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche sopra descritte per prestazioni di sola esecuzione ovvero, pur essendo in possesso di

attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione non è in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione.

#### **Fattispecie n.1:**

Qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà attestare il possesso, in capo alla propria struttura tecnica, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati all'art.6.1.1, 6.1.2. e 6.1.3. del presente disciplinare nonché il possesso dei requisiti di ordine generale sopra descritti.

Qualora la struttura tecnica interna non abbia i requisiti richiesti, l'operatore dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.

#### **Fattispecie n.2:**

Qualora l'operatore economico sia sprovvista dell'attestazione SOA per l'attività di progettazione ovvero, pur essendone provvisto non sia in grado di dimostrare attraverso il proprio staff tecnico il possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del disciplinare di gara, dovrà alternativamente:

- associare in qualità di mandante ai soli fini della progettazione esecutiva uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e) f), g) del D.Lgs. n.36/2023 iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
- designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e) , f), g) del D.Lgs. n. 36/2023 iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

Il soggetto designato non assume il ruolo di concorrente

Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più partecipanti, pena l'esclusione dei partecipanti medesimi.

### **6.3 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

A norma dell'art.30, comma 3 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato

### **6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani, consorzi stabili**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **7 - AVVALIMENTO**

E' escluso il ricorso all'avvalimento ai fini del soddisfacimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione, fatto salvo quanto di seguito precisato.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso della qualificazione relativa alle categorie OG11 e OS18-B e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 132 (*Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali*), comma 2, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni di cui alle categorie OS2-A e OG2.

Con riferimento alla progettazione esecutiva l'avvalimento è ammesso ai soli fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (mediante dichiarazione da rendere nell'Allegato 4\_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti contratti collettivi nazionali e territoriali di settore:

- **CCNL Edilizia Industria per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 e OS18-B;**
- **CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro dei beni culturali per le lavorazioni della categoria OS2-A;**
- **CCNL Metalmeccanico industria per le lavorazioni di cui alla categoria OG11**

Sulla base dell'art. 11, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l'oggetto dell'appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari al 2% del valore complessivo dell'appalto** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice (€ 226.893,65). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Pavia, Piazzale Ponte Coperto Ticino, 11 - 27100 Pavia – IBAN IT77X0569611300000007000X47, avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria CIG B2A28BB30A".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 – SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)**

Al fine di consentire un'appropriata formulazione dell'offerta, può essere richiesta l'effettuazione di un sopralluogo nelle aree oggetto di appalto.

Nel caso di mancata effettuazione del sopralluogo l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni a qualsivoglia titolo né pretese di indennizzi di sorta comunque denominati.

I sopralluoghi dovranno essere concordati con l'EdiSU, con richiesta da inviarsi tramite il portale appalti (non saranno prese in considerazione richieste pervenute con modalità alternative). Le

visite si svolgeranno alla presenza del RUP o delegati. Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico, o da un suo delegato, munito d'apposita delega.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

Il sopralluogo viene effettuato da Edisu a far data dal 19 agosto p.v., in considerazione del periodo estivo.

La mancata effettuazione del sopralluogo non comporterà l'esclusione dalla gara (cfr. TAR Lazio sez. II n.140 del 3 gennaio 2024).

## **12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00= secondo quanto indicato nella delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 (consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Sulla base di quanto indicato da Anac nell'avviso del 17 maggio 2024 il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

## **13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> entro e non oltre il giorno **4 settembre 2024**, alle ore 12:00.

Non saranno accettate offerte presentate oltre il termine di scadenza sopra riportato o presentate con modalità differenti.

Ciascun operatore economico per partecipare alla presente procedura dovrà:

- 1) collegarsi al sito <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara – "Accesso Operatori Economici";
- 2) accedere alla Sezione "Accesso Operatori economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- 3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nelle "Istruzioni e manuali" accessibili alla Sezione Informazione (link diretto: [https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp));

4) con riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida. All'interno del plico telematico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n.3 (tre) buste telematiche come di seguito indicate:

- Busta A – “Documentazione amministrativa”;
- Busta B – “Offerta tecnica;
- Busta C – “Offerta economica”

I contenuti delle predette buste sono rispettivamente indicati nei successivi articoli 14,15 e 16 del presente disciplinare. Si precisa che il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n.36/2023, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e

la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica relativa alla "Documentazione amministrativa", dovrà contenere i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione (corredata dalla comprova dall'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo) redatta in conformità degli allegati 1 a e 1 b
- DGUE;
- dichiarazioni integrative al DGUE concorrente redatte in conformità agli allegati 2 a e 2 b;
- dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria redatte in conformità all'allegato 3;
- Garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 15.5;
- Documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 15.6;
- Dichiarazioni soggetti verifiche antimafia – allegato 4 (art. 85, comma 3 D.lgs 159/2011);
- Eventuale procura
- Diniego motivato e comprovato accesso all'offerta tecnica
- offerta di Gestione Informativa (oGI) secondo le modalità indicate nel capitolato informativo di gara.

### **15.1 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa**

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 a e 1 b e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2 – Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente compila il DGUE online mediante l'utilizzo della piattaforma telematica UBUY. La procedura da seguire per la compilazione e la presentazione del modello prevede i seguenti passaggi obbligati:

- Connettersi al sito web: <https://unipv.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home> ;
- Cliccare su "Accedi al servizio di compilazione dei dati";
- Selezionare la voce: "Sono un operatore economico";
- Sotto la richiesta del Sistema: "Che operazione si vuole eseguire?" @ Selezionare la voce: "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";
- Sotto la richiesta del Sistema: "Caricare il documento", Cliccare su "Scegli file" e caricare il file ".....xml" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- Cliccare sul pulsante "Avanti" in basso a destra;



- Compilare tutto il form, cliccando su “Avanti” in basso a destra per procedere con le schermate;
- Giunti alla “Parte VI: Dichiarazioni finali” inserire luogo e data di sottoscrizione e il nominativo del firmatario;
- Cliccare sul pulsante “Quadro Generale” in basso a destra;
- Correggere ed integrare eventuali errori. Se la compilazione è completa e corretta, cliccare sul pulsante “Esporta” in basso a destra;
- Cliccare sul pulsante “Esporta anteprima PDF” in basso a destra;
- Apporre la firma digitale sul documento.

In caso di partecipazione in RTI, l'impresa mandataria avrà la possibilità di creare tanti modelli DGUE quanti sono i componenti che costituiscono il raggruppamento di impresa.

### **15.3 – Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni seguenti, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nell'Allegato 2 a e 2 b\_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità indicate al punto 15.1 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla

data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- (*eventuale*) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art.26.

#### **15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.5 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento secondo l'Allegato 4\_dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **15.6 – Documentazione ulteriore per i soggetti già associati**

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo  
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16 - OFFERTA TECNICA**

La busta telematica relativa all'“Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti sottoscritti secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

La proposta tecnico-organizzativa dovrà essere articolata nei seguenti capitoli:

- 1) **Servizi analoghi per la progettazione esecutiva:**
- 2) **Relazione metodologica sulla progettazione esecutiva;**
- 3) **Documentazione a comprova dei CAM per la progettazione esecutiva**

- 4) **Relazione tecnica relativa alla gestione del cantiere e della sicurezza;**
- 5) **Documentazione a comprova dei CAM per i lavori**
- 6) **Relazione tecnica per il risparmio energetico**
- 7) **Relazione tecnica per i percorsi per gli ipovedenti**
- 8) **Relazione tecnica relativa all'assistenza agli impianti successiva al collaudo**

Si riporta, di seguito, il contenuto delle relazioni richiesta

#### **1) Servizi analoghi per la progettazione esecutiva**

L'operatore economico dovrà fornire la documentazione tecnica illustrativa di massimo tre servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura svolti (con indicazione di committente, importo, categoria, oggetto, data e durata dell'affidamento, ecc.), relativi ad interventi ritenuti significativi dal concorrente della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto, anche in relazione alle categorie del DM 17/06/2016 (ex DM n.143/2013 o delle corrispondenti categorie del DM 143/1949) e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento. Nel caso di partecipazione in RTP, i servizi possono essere stati eseguiti da qualsiasi membro (o da più membri congiuntamente) del raggruppamento.

*(Per ciascun servizio proposto è consentita la consegna di max 3 facciate in formato A3 o 6 facciate in formato A4 per ciascun servizio).*

#### **2) Relazione metodologica sulle modalità di espletamento della progettazione esecutiva** *(elaborato descrittivo costituito da max. 6 facciate A4 + 2 eventuali A3) Times New Roman, 12 interlinea singola)*

L'operatore dovrà descrivere come intende procedere all'espletamento della progettazione esecutiva, sviluppando specificamente i sotto indicati aspetti:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico;
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche del progetto;
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta;
- descrizione del cronoprogramma di svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a milestone di progetto e consegne intermedie;
- descrizione delle modalità di interazione e di coordinamento con la committenza nelle diverse sedi.

#### **3) Documentazione a comprova sui CAM premianti per le attività di progettazione** articolata nei seguenti capitoli *(elaborato descrittivo costituito da max. 2 cartelle A4 + 2 eventuali A3 per ogni sottocriterio, Times New Roman, 12 interlinea singola)*

**3.1) competenza tecnica dei progettisti:** è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 45, per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli

elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione;

**3.2) Progettazione in BIM:** è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

#### **4) Gestione del cantiere e della sicurezza**

*(Elaborato descrittivo di massimo di 4 facciate formato A4 e 2 schede formato A3; times new roman 12, interlinea singola per ciascun sottocriterio*

**4.1) Implementazione programma attività:** In sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una proposta operativa di implementazione della programmazione delle attività congiunte di servizi tecnici e lavori, ottimizzando il cronoprogramma in particolare:

- a. possibile articolazione delle attività tecniche preliminari definendo tempistiche di dettaglio precise a decorrere dalla data di avvio della progettazione per:
  - Proposta indagini integrative con oneri a carico dell'appaltatore;
  - Piano di lavoro - Bonifiche Amianto - GEMA
  - Progettazione esecutiva - Fase Demolizioni –
  - Progettazione esecutiva - Fase Recupero e nuove costruzioni –
- b. Sovrapposizione dell'avvio delle lavorazioni, quali rimozioni preliminari, strip out, rimozione amianto, già durante la fase di sviluppo completamento progetto esecutivo

Verrà valutata positivamente la capacità del concorrente di illustrare come, il quadro conoscitivo aggiornato che dovesse emergere da sopralluoghi, indagini integrative, strip out o altre attività di demolizione preliminare, sia coerentemente integrato e recepito nell'implementazione progettuale della fase di progettazione esecutiva.

Verrà inoltre valutata positivamente l'adozione di metodologie BIM, di sistemi di gestione del cronoprogramma associati agli elementi del modello (4d) e di sistemi di gestione del computo metrico estimativo associati agli elementi del modello (5d) per una gestione in tempo reale delle fasi di cantiere e per il controllo della contabilità e della spesa complessiva durante le stesse. Dovrà essere garantito il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi.

L'operatore dovrà presentare una relazione costituita da un massimo di 2 facciate formato A4 e il diagramma Gantt coordinato di Progettazione e Lavori.

**4.2) Miglioramento del PSC:** in sede di offerta per la gara d'appalto, l'operatore economico concorrente dovrà presentare una Proposta di miglioramento del PSC che, sulla base dell'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo dell'opera e fermi i contenuti minimi dello stesso, precisi in modo chiaro le modalità mediante le quali verranno proposte soluzioni migliorative merito alla conduzione dei lavori in riferimento alle procedure

in Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi e per la riduzione dell'impatto sul contesto urbano, in relazione anche dei punti contenuti al capitolo 2.6 del DM 06/08/2022 per quel che concerne gli elementi attinenti all'appalto in oggetto.

#### **5) Criteri minimi ambientali lavori**

*(elaborato descrittivo costituito da max. 2 cartelle A4 + 2 eventuali A3 per ogni sottocriterio) Times New Roman, 12 interlinea singola)*

##### **5.1) Sistemi di gestione ambientale => punteggio SI/NO dato dalla presenza o meno della certificazione sotto riportata**

###### Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

###### Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

##### **5.2) Prestazioni migliorative sui prodotti da costruzione**

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.

###### Verifica

L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.

##### **5.3 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione => punteggio SI/NO se la distanza calcolata è inferiore o meno ai 150 km indicata nel DM 06/08/2022**

###### Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.

Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via mare, il valore della distanza si considera diviso per due, quindi è considerato solo per il 50% nel calcolo della distanza totale. Qualora

alcune tratte del trasporto avvengano via ferrovia, il valore della distanza si considera diviso per quattro, quindi è considerato solo per il 25% nel calcolo della distanza totale.

Per il calcolo della distanza si applica la seguente formula: Totale distanza pesata =  $(DF/4) + (DN/2) + DG$

Dove

DF = Distanza via ferrovia in km

DN = Distanza via nave in km DG = Distanza su gomma in km Verifica

L'offerente presenta un elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati.

#### **5.4 Capacità tecnica dei posatori => punteggio SI/NO dato dalla presenza o meno delle certificazioni sotto riportate in riferimento ai singoli posatori dichiarati**

##### Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.

##### Verifica

Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza";
- UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti";
- Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti";
- UNI 11418-1, "Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI/PdR 68, "Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile";



- UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori";
- UNI 11493-2, "Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete";
- UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti";
- UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

## 6) Soluzioni per il risparmio energetico

*(elaborato descrittivo di massimo di 4 facciate formato A4 e di 2 schede formato A3; times New Roman, 12 interlinea singola)*

L'operatore economico dovrà proporre soluzioni finalizzate al miglioramento del sistema di gestione, monitoraggio e supervisione, rispetto a quelli di capitolato, che consentano di attuare soluzioni efficaci per il risparmio energetico nel contesto degli utilizzi di Ateneo, con particolare riguardo a impianti elettrici e impianti meccanici.

Verrà valutata l'implementazione dei seguenti punti:

- **Sistemi di gestione, monitoraggio e supervisione** che dovranno consentire le misurazioni dei parametri energetici elettrici e termici dei principali centri energetici ed essere pienamente integrati con il sistema di monitoraggio dei consumi della parte energetica degli impianti meccanici già nelle disponibilità dell'Ateneo (marchio Honeywell Trend, protocollo open) al fine di consentire un monitoraggio in continuo e una gestione da remoto da parte della Stazione Appaltante nell'ottica di semplificare le manutenzioni.
- **Gestione dei carichi elettrici delle camere ospiti:** implementazione del sistema di controllo accessi con l'inserimento, per ogni camera ospiti, di un modulo di contenimento della scheda badge (tasca porta badge), in grado di rilevare, tramite l'inserimento della scheda badge, la presenza dell'ospite e di comandare, mediante un contattore da inserire in ogni quadro di camera, l'attivazione o la disattivazione dei carichi elettrici non necessari;
- **Gestione e programmazione in tempo reale del sistema di controllo accessi compresa l'abilitazione dei carichi elettrici delle camere:** implementazione del sistema di controllo accessi mediante la posa di un sistema BUS, ad esempio EIB/KNX, completo di alimentatori e gateway, per l'interconnessione dei dispositivi relativi al controllo accessi e fornitura e posa in opera di scheda web-server per il controllo e la programmazione in tempo reale del sistema tramite personal computer.
- **Inserimento di apparati di misura dell'energia elettrica, interfacciabili mediante BUS, all'interno dei quadri elettrici:** inserimento di dispositivi di misura dell'energia elettrica all'interno dei quadri elettrici principali, interfacciabili ad un sistema di supervisione

mediante BUS di comunicazione, per consentire il monitoraggio dei consumi elettrici dei principali utilizzatori (pompe di calore, macchine di condizionamento, aree ospiti, ecc..)  
L'operatore economico dovrà inoltre proporre soluzioni migliorative del livello di automazione dell'edificio con raggiungimento della classe B "ADVANCED" del sistema BACS.

#### **7) Percorsi ipovedenti**

*(elaborato descrittivo costituito da un massimo di 2 facciate formato A4, Times New Roman 12 interlinea singola e di 4 schede formato A3 rappresentanti ogni livello dell'edificio (interrato-terra e sistemazioni esterne-primo-secondo).*

L'operatore economico dovrà implementare i percorsi e le mappe tattili, ponendo particolare attenzione alle loro caratteristiche estetiche e qualitative.

#### **8) Assistenza agli impianti successiva ai collaudi**

*(elaborato descrittivo costituito da un massimo di 2 facciate formato A4, Times New Roman 12 interlinea singola)*

Eventuale conduzione e manutenzione degli impianti oltre la data dei collaudi finali, estivo ed invernale

La fissazione di un limite massimo di pagine e l'indicazione del relativo formato è preordinata a consentire l'omogenea redazione delle offerte tecniche anche al fine di facilitare le attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice: si precisa che eventuali pagine ulteriori rispetto ai massimi prefissati o l'utilizzo di formati differenti non formerà oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso di RTI da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

Si precisa che l'offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti di natura economica, pena l'esclusione dalla presente procedura.

### **17 – OFFERTA ECONOMICA**

La busta telematica relativa all' "Offerta Economica", dovrà contenere l'offerta redatta secondo il fac-simile di cui all'**allegato n. 5** sottoscritto secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, indicando a pena di esclusione:

- **Ribasso percentuale offerto per la progettazione esecutiva da applicarsi alla componente "spese ed oneri accessori" del corrispettivo contrattuale determinato ex DM 17 giugno 2016 (pari a € 49.341,65);**
- **Ribasso percentuale per i lavori da applicarsi all'importo economico posto a base di gara e soggetto a ribasso di gara (pari a € 10.593.661,55);**
- **Stima dei costi della manodopera relativi ai lavori (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023);**

- **Stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza relativa ai lavori** (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023);
- **quantificazione economica di tutte le proposte migliorative o comunque di tutti i maggiori oneri a carico dell'operatore economico correlati all'offerta tecnica presentata con allegazione di computo metrico estimativo avendo a riferimento il prezziario regionale o tramite analisi prezzi;**
- **Impegno ex art. 102 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 volto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- **indicazione del CCNL applicato nei confronti del personale dipendente e/o dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento ai lavori.**

**Con riferimento al ribasso offerto per la progettazione esecutiva si precisa quanto segue:** trattandosi di servizio di natura intellettuale, a norma delle disposizioni di cui all'art.108, comma 9 del Codice, non è richiesta l'esplicitazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza relativi alla progettazione esecutiva. Per quanto attiene alla problematica di raccordo interpretativo tra le disposizioni del Codice e la Legge n.49/2023 in materia di equo compenso, la stazione appaltante intende aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Veneto, sez. III, 03.04.2024, n.632) secondo il quale nelle gare di progettazione è ammesso il ribasso relativamente alla voce "spese generali ed oneri accessori" del corrispettivo della progettazione. Il ribasso percentuale offerto verrà pertanto applicato alle spese generali ed oneri accessori (pari a € 49.341.65, restando inalterata la voce compenso (pari a € 263.435,64)

**Con riferimento al ribasso offerto per i lavori si precisa quanto segue:**

In base alla lettura sistematica dell'art.41, comma 14 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e ferma restando la possibilità conferita all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la Stazione Appaltante aderisce all'orientamento interpretativo in base al quale i costi della manodopera, pur essendo indicati e quantificati separatamente dall'importo dei lavori, si considerano rientranti nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo offerto (cfr. Parere del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e Delibera Anac n. 528 del 15 novembre 2023, TAR Toscana, sez. IV, del 19 gennaio 2024, n.120).

In base a quanto sopra esposto<sup>1</sup> si precisa che il ribasso offerto dall'operatore economico verrà applicato all'importo dei lavori posto a base di gara ed oggetto di ribasso (pari a € 10.593.661,55 comprensivo dei costi della manodopera già ricompresi nel sopraccitato importo e stimati dalla Stazione Appaltante in € 3.390.598,53=).

---

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli si invita a far riferimento al Computo Metrico Estimativo e alla Stima incidenza manodopera

In sede di offerta economica, l'operatore economico dovrà pertanto valorizzare i propri costi della manodopera che, laddove inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, saranno sottoposti a verifica di congruità da parte della stazione appaltante con le modalità previste dall'art. 110 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di verificare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto non sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 (*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*), comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 la Stazione Appaltante ha individuato come applicabili al caso di specie i sotto indicati CCNL:

- per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 e OS18-B: CCNL Edilizia Industria;
- per le lavorazioni di cui alla categoria OS2A: CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro dei beni culturali;
- per le lavorazioni di cui alla categoria OG11: CCNL Metalmeccanico industria.

Sulla base dei commi 3 e 4 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l'oggetto dell'appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche.

## **18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo la seguente ponderazione:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **18.1 - Metodo per il calcolo dei punteggi**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatori

### **18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	Criterio	Punteggio massimo
<b>1</b>	<b>Adeguatezza dell'offerta documentata da servizi analoghi per la progettazione esecutiva</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Relazione metodologica progettazione esecutiva</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Criteri premianti CAM progettazione</b>	<b>5</b>
3.1.	Competenza tecnica dei progettisti	3
3.2.	Progettazione in BIM	2
<b>4.</b>	<b>Gestione del cantiere e della sicurezza</b>	<b>15</b>
<b>4.1</b>	Implementazione programma attività	10
<b>4.2</b>	Miglioramento del PSC	5
<b>5</b>	<b>Criteri premianti CAM lavori</b>	<b>10</b>
5.1	Sistemi di gestione ambientale	3
5.2	Prestazioni migliorativi prodotti da costruzione	3
5.3	Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione	2
5.4	Capacità tecnica dei posatori	2
<b>6</b>	<b>Risparmio energetico</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Percorsi ipovedenti</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Assistenza agli impianti successiva ai collaudi</b>	<b>5</b>
	<b>Totale</b>	<b>70</b>

Ai fini della determinazione dei coefficienti relative agli elementi di valutazione di cui ai punti **1), 2), 4.1), 4.2), 6 e 7** si procederà attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" seguendo le linee guida ANAC n.2.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massime le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui il numero di offerte dovesse essere inferiore a tre, si utilizzerà il metodo "Media dei Coefficienti attribuiti discrezionalmente" e verrà utilizzato il seguente criterio nell'attribuzione dei COEFFICIENTI:

- 1 eccellente
- 0,9 ottimo
- 0,8 buono
- 0,7 discreto
- 0,6 sufficiente
- 0,5 non completamente sufficiente

0,4 insufficiente  
0,2 scarso  
0 totalmente inadeguato

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di carattere discrezionale, la Commissione giudicatrice si atterrà ai criteri motivazionali precedentemente indicati.

Con riferimento ai criteri **3.1), 3.2), 5.1), 5.2), 5.3), 5.4)** l'attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto indicato nel precedente art.16.

**Gli operatori economici che nel complesso non conseguono un punteggio pari ad almeno 42 punti sui 70 attribuibili, non saranno ammessi alla apertura della offerta economica in quanto considerata offerta non adatta a soddisfare le esigenze minime della stazione appaltante.**

**Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, non è ammessa la presentazione di varianti al progetto esecutivo** (intese come modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante). **Potranno formare oggetto di attribuzione del punteggio tecnico, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri motivazionali sopra riportati, le proposte migliorative** intese come soluzioni di carattere tecnico-organizzativo che non alterano strutture, funzione e tipologie del progetto posto a base di gara, espressamente finalizzate a rendere il progetto a base di gara meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza che comportino uno stravolgimento dell'ideazione sottesa al progetto stesso.

**Le attività, forniture e lavorazioni previste nell'offerta tecnica sono da intendersi comunque da eseguire a perfetta regola d'arte e complete di tutto quanto necessario ai fini del raggiungimento del risultato prospettato dall'operatore economico, nulla escluso e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.**

**Non saranno valutati dalla commissione i contenuti dell'offerta tecnica aleatori e che non indichino in modo chiaro gli impegni assunti dall'operatore economico.**

La valutazione delle offerte tecniche **limitatamente ai criteri nn.1, 2, 4, 6 e 7** avverrà sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- **criterio 1) - Adeguatezza dell'offerta documentata da servizi analoghi per la progettazione esecutiva:** sarà valutata l'attinenza dei servizi presentati ai servizi oggetto dell'appalto in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline (impiantistica, architettonica e strutturale) di cui si compone l'appalto;
- **criterio 2) – Relazione metodologica sulla progettazione esecutiva:** verrà valutato il grado di completezza e di esaustività della relazione presentata rispetto alle esigenze della committenza;
- **criterio 4.1) Implementazione delle attività:** si veda quanto specificamente indicato all'art.16 per il presente criterio
- **criterio 4.2) Miglioramento del PSC:** verrà attribuito un punteggio premiante all'operatore la cui documentazione tecnica consenta, sotto il profilo della completezza e dell'esaustività, il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dall'Amministrazione universitaria
- **Criterio 6) Risparmio energetico:** verrà attribuito un punteggio premiante alle soluzioni proposte che consentano di attuare soluzioni efficaci per il risparmio energetico

nel contesto degli utilizzi dell'immobile

- **Criterio 7) Percorsi ipovedenti:** verrà attribuito un punteggio premiante alle soluzioni proposte che consentano di attuare soluzioni efficaci per la fruizione dell'immobile

Con riferimento al **criterio 8) Assistenza agli impianti successiva ai collaudi**, verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà proposta l'estensione dell'assistenza di durata maggiore rispetto a quello previsto da capitolato e agli altri operatori un punteggio inferiore secondo un criterio di proporzionalità inversa.

### **18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo dell'offerta economica**

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per la progettazione esecutiva	5
2	Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori	25

**Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi al ribasso percentuale sull'importo posto a base per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori** sarà utilizzata la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^{\alpha}$$

dove  $R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha$  = coefficiente pari a 0,2 (da elevarsi alla potenza)

## **19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione verrà nominata con provvedimento del Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo criteri di competenza e professionalità puntualmente esplicitati nel provvedimento di nomina.

In via prioritaria, nella scelta dei Commissari l'Università attingerà a professionalità interne: ove venisse accertata la carenza in organico di adeguate professionalità, anche tenuto conto dei carichi di lavoro interni all'Ente, verranno individuati componenti esterni appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni o al settore libero-professionale, muniti di specifiche competenze in materia.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno ..... alle ore 14:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara verranno svolte in modalità esclusivamente telematica: non è pertanto prevista alcuna seduta pubblica di apertura dei plichi telematici alla quale gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno assistere.

Si rileva che, come ribadito dalla stessa giurisprudenza amministrativa, posto che lo svolgimento in modalità telematica consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica, non risulta necessaria la convocazione di alcuna seduta pubblica per l'apertura dei plichi di offerta telematici.

### **20.1 – Verifica della documentazione amministrativa**

Nella prima seduta il RUP, supportato dai Servizi amministrativi preposti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.14;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ove non si dovesse rendere necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio, l'ammissione degli operatori economici alla successiva fase di gara, anche in relazione al numero delle offerte pervenute, potrà anche essere effettuata direttamente in seduta.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### **20.2 – Valutazione delle offerte tecniche**

A seguito dell'apertura e della verifica del contenuto dell'offerta tecnica, la Commissione di valutazione delle offerte tecniche, nominata con provvedimento del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche, in una o più sedute riservate, ed all'attribuzione del punteggio sulla base di quanto meglio specificato al precedente punto 18.



### **20.3 – Valutazione delle offerte economiche**

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, il Responsabile del procedimento o suo delegato procederà all'inserimento dei punteggi tecnici conseguenti sul portale U-buy e quindi procederà all'apertura delle buste telematiche relative alle Offerte economiche, all'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di cui al precedente art. 18.3, nonché alla determinazione del punteggio complessivo di gara.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

A norma dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

### **21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai fini della verifica di anomalia delle offerte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 110 (Offerte anormalmente basse), comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante intende a verifica di congruità l'offerta del primo classificato nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale modalità di calcolo non troverà applicazione ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3.

Parimenti, la stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica di congruità la migliore offerta che appaia, sulla base di elementi specifici, anormalmente bassa.

In assenza dei presupposti di cui sopra, il RUP pronuncerà proposta di aggiudicazione della presente procedura.

Laddove l'offerta appaia anormalmente bassa, l'Università, per il tramite del RUP, provvederà a richiedere all'offerente primo in graduatoria le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni.

In tal caso, l'esame e la valutazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta e le conseguenti determinazioni saranno assunte dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione di valutazione delle offerte tecniche nel corso di una o più sedute riservate.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più elevato, derivante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e da quello attribuito all'offerta economica.

A norma dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, con determinazione del Direttore Generale dell'Università verrà disposta l'aggiudicazione della procedura, che è immediatamente efficace.

Il possesso dei requisiti, autocertificato come indicato precedentemente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0. Nel caso in cui tale sistema non permettesse le verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione procederà attraverso le richieste dirette agli enti certificatori.

L'Amministrazione universitaria provvederà a comunicare l'aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché a tutti i soggetti di cui all'art. 90, (Informazioni dei candidati e degli offerenti), co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023; l'Amministrazione comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. d).

A seguito dell'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto assicurativo al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

## **23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **24 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La partecipazione alla presente gara comporta l'accettazione e l'assoggettamento alle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pavia, consultabile al link:

[http://www.bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT\\_LEGALITAALL.pdf](http://www.bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT_LEGALITAALL.pdf)

## **25 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Con particolare riguardo all'accesso alle offerte tecniche, si precisa che l'Università intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela dell'offerta tecnica e commerciale non può essere opposta per la prima volta in sede di opposizione all'istanza di accesso, dovendo invece essere oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta.

Pertanto, qualora un'impresa concorrente intenda sottrarre all'accesso le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta e costituenti segreti tecnico-commerciali, dovrà presentare, all'interno della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, apposita dichiarazione di diniego all'accesso motivata, con specifica indicazione delle parti dell'offerta da sottrarre all'accesso, la motivazione a sostegno dell'esclusione e la documentazione a comprova del segreto tecnico-commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze, brevetti, diritti di esclusività, privativa industriale, ecc).

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di verifica circa la congruità delle motivazioni fornite a sostegno del diniego all'accesso, nonché degli argomenti a comprova. In ogni caso non saranno accettate dichiarazioni di diniego riferite genericamente all'offerta tecnica nel suo complesso nè dichiarazioni di carattere generale riferite ad un generico know how aziendale.

## **26 - PROCEDURE DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR LOMBARDIA - 20122 MILANO – VIA CORRIDONI 39 – TEL. 02-783805 - Indirizzo Internet (URL) [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) - fax 02/76015209. Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 30 gg decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Università, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Pavia.

## **27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore, prof. Francesco Svelto.

Per maggiori dettagli si invita a far riferimento al link <http://privacy.unipv.it/>.

## **28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.





